



COMUNE DI
BODIO LOMNAGO
(Provincia di Varese)

P.G.T.
variante 2016

POLIZIA IDRAULICA


Coordinatori ed estensori
della Variante 2016 di P.G.T.
Arch. Giuseppe Barra
Arch. Laura Meroni

Referente scientifico V.A.S
Arch. Giorgio Baldizzone

Adottato: Delibera C.C. n° 34
del 13/12/2018

Parere di compatibilità P.T.C.P
Decreto Dirigenziale n° 48/18
del 7/03/2019

Approvato:/...../.....



DATA: LUGLIO 2019

TAVOLA
(modificata a seguito delle osservazioni):

Regolamento di Polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore Ctd

L.R. 1/2000, DGR X/4229 del 23/10/2015 e s.m.i.



INDICE

INDICE	1
CAPO I. OGGETTO E DEFINIZIONI	2
ART. 1 FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 PROVVEDIMENTI.....	6
CAPO II. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	8
ART. 4 CANONI.....	8
art. 4.1 opere esenti dal pagamento del canone demaniale	8
ART. 5 ATTI CONNESSI AL PROVVEDIMENTO.....	9
art. 5.1 rinuncia, decadenza, revoca	9
art. 5.2 rinnovo, subentro e variante.....	9
ART. 6 CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	10
CAPO III. GESTIONE DEL TERRITORIO NEGLI ALVEI ED ENTRO LE FASCE DI RISPETTO	11
ART. 7 OPERE E ATTIVITÀ VIETATE.....	11
ART. 8 OPERE O ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVIA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....	12
art. 8.1 Verifiche di compatibilità idraulica	13
art. 8.2 Verifiche di compatibilità per opere di scarico	13
ART. 9 OPERE O ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	15
art. 9.1 Recinzioni o opere di protezione	15
ART. 10 OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	16
ART. 11 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI ALVEI, SPONDE E OPERE DI DIFESA SPONDALE.....	17
ART. 12 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	18
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE.....	18
 ALLEGATO: SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	 18



CAPO I. OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 1 FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce le norme di polizia idraulica sul reticolo idrico minore insistente sul territorio comunale, in riferimento al R.D. 523/1904, al T.U. 1775/1933, alla L. 36/1994 (e s.m.i.) e scaturisce dallo studio tecnico effettuato secondo la normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015).

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche come definite dal D.P.R. 238/1999¹ (regolamento di attuazione della L. 36/94).

Il presente Regolamento è da intendersi quale “*disciplina locale*” ai sensi dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 e contiene le disposizioni da applicarsi ai corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore, come riportati negli elaborati cartografici allegati al P.G.T. comunale.

2. L’Amministrazione Comunale (di seguito A.C.) esercita le funzioni di polizia idraulica sul reticolo minore intese come:

- sorveglianza dei torrenti per mantenere e migliorare il regime idraulico;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione ripariale al fine di programmarne la manutenzione;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del RD 523/1904;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al RD 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del TU 1775/1933.

Tali attività, consistenti nel controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua, hanno lo scopo di:

- ridurre il rischio idraulico e idrogeologico per raggiungere livelli di rischio socialmente accettabili, salvaguardandole aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua;
- riequilibrare il territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;
- individuare, salvaguardare e valorizzare le fasce di rispetto fluviale in base alle caratteristiche idrauliche, geomorfologiche e naturalistico – ambientali;
- risanare e riqualificare le acque superficiali e razionalizzarne l’utilizzo garantendo il minimo deflusso vitale nel reticolo idrico minore;
- garantire la funzionalità delle opere idrauliche e l’accessibilità ai corsi d’acqua ai fini della manutenzione, fruizione e riqualificazione degli stessi.

3. Per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore si applicano le norme del presente Regolamento, in deroga al R.D.523/1904.

¹Art. 1 - Demanio idrico

1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne



4. Le disposizioni del presente Regolamento sono integrative delle prescrizioni del Piano di Governo del Territorio e dei Piani Particolareggiati con le relative norme di attuazione, delle leggi per la tutela degli edifici monumentali e delle bellezze naturali e panoramiche, delle disposizioni generali di legge in materia di edilizia e di igiene, nonché dei vari regolamenti che disciplinano i diversi servizi municipali.

5. Per gli adeguamenti, integrazioni e correzioni particolari della cartografia, in seguito a successivi, ulteriori e specifici sopralluoghi, segnalazioni puntuali e/o verifiche, nonché, in relazione a modifiche che intercorressero sul reticolo minore comunale; si prevede la possibilità di un aggiornamento progressivo mediante singoli stralci cartografici, dotati di scheda tecnico/descrittiva, predisposta dall'Ufficio Tecnico o pervenuta allo stesso e, in questo caso, preventivamente verificata dall'Ufficio.

Tali elaborati avranno come base topografica il Data Base Territoriale (DBT) comunale, su cui verranno riportate le variazioni rilevate, e che diverranno parte integrante della cartografia comunale.

Le schede di accompagnamento permetteranno di individuare in modo univoco le correzioni e/o le modifiche apportate.



ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a. **Demanio Idrico**: fanno parte del demanio idrico le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti) anche raccolte in invasi o cisterne e gli alvei dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.
- b. Rientrano nel concetto di alveo, e pertanto **appartengono al Demanio**², le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie. Le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, **appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi**.
- c. **Reticolo idrico principale**: insieme dei corsi d'acqua definiti secondo i criteri di cui alle D.G.R. n. 6/47310 del 22/12/1999 e successive.
La D.G.R. n. X/4229/2015 riporta l'Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale nell'allegato A.
- d. **Reticolo idrico minore**: insieme dei corsi d'acqua, definiti secondo i criteri di cui all'allegato B, punto 4, della D.G.R. n.7/13950 del 01/08/03 e successive, presenti sul territorio comunale ed individuati da ogni comune in apposito elaborato cartografico (Tavola del Reticolo Idrico Minore) allegata al presente Regolamento.
- e. **Alveo**: porzione di territorio compresa tra le sponde del corso d'acqua, costituita dal letto e dalle rive interne, sede di deflusso della portata di piena ordinaria.
- f. **Argine**: rilevato artificiale con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena ordinaria.
- g. **Sponda**: elevazione laterale del terreno, diversamente inclinata, costituente il limite laterale dell'alveo.
- h. **Piena Ordinaria**: livello idrico o portata in una sezione di un corso d'acqua che rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione è uguagliata o superata nel 75% dei casi.
- i. **Fasce di rispetto, o di "asservimento idraulico" dei corsi d'acqua**: porzioni di territorio oggetto dell'attività di polizia idraulica, individuate come tali in apposito elaborato cartografico (Tavola del Reticolo Idrico Minore allegata al presente Regolamento). Sul territorio comunale di Bodio Lomnago la loro ampiezza è pari a 5 o a 10 m e, soltanto in alcuni particolari casi, a più di 10 m.

Per verificare se l'opera o l'intervento ricade all'interno delle fasce di rispetto il richiedente deve procedere alla trasposizione in sito delle ampiezze rilevate sulla tavola del Reticolo Idrico Minore sopra richiamata.

La trasposizione dovrà essere effettuata come indicato negli "Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto" riportati in calce al presente Regolamento.

Tale misurazione si effettua a partire dal ciglio superiore esterno dell'argine naturale (vedi schema 1) o artificiale (vedi schemi 3, 4 e 5) o, nel caso di scarpate naturali di altezza maggiore di 5 m, dal livello di piena centennale (vedi schema n. 2); nel caso di tratti di corsi d'acqua coperti, la fascia di rispetto deve essere calcolata dal diametro esterno del tubo (vedi schema n. 6) o dal limite esterno del condotto (vedi schema n. 7).

L'A.C. si riserva comunque la possibilità di verificare la correttezza delle misurazioni e la localizzazione delle opere e tale verifica dovrà essere verbalizzata all'interno del verbale dei punti fissi in caso di nuove costruzioni o di ampliamenti in prossimità dei corsi d'acqua.

²Come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con sentenza a sezioni unite n. 12701 del 18/12/1998



- j. **Studi di riqualificazione fluviale:** progetti di carattere interdisciplinare (idrogeologico, idraulico, naturalistico, ambientale, ecc.) finalizzati al miglioramento dell'assetto ecologico-ambientale (funzionalità ecologica, naturalità, paesaggio, biodiversità ecc..) e fisico-idraulico (opere di regimazione, regolazione-sfruttamento, trasporto solido, difesa) del corso d'acqua ed a soddisfare i molteplici obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale.
- k. **Misure di mitigazione:** disposizioni atte a ridurre il rischio idraulico per persone ed attività insistenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.
- l. **Edifici ed opere esistenti:** si intendono come tali quelli realizzati in una delle seguenti condizioni:
- prima dell'entrata in vigore del R.D. 523/1904 e riportati su schede catastali (catasto Teresiano, cessato catasto del 1849, del 1859, del 1898) o comunque certificati da documentazione storica comprovante;
 - in forza di regolare *nulla osta idraulico* del competente Ufficio del Genio Civile, o di titolo autorizzativo edilizio o in materia di lavori pubblici, rilasciati dall'A.C. precedentemente all'approvazione del presente Regolamento;
 - edifici regolarmente autorizzati con provvedimento edilizio (C.E., P.d.C., DIA e similari);
- m. **Edifici esistenti assoggettati a particolari forme di tutela:** si intendono come tali gli edifici esistenti ubicati nei centri storici e nuclei di antica formazione del PGT vigente;
- n. **Nuove costruzioni:** si intendono come tali quelle definite all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- o. **Opere pertinenziali:** si intendono come tali quelle definite all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- p. **Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica:** si intendono come tali quelli definiti all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- q. **Recinzioni amovibili:** si intendono le recinzioni in paletti e rete metallica plastificata, o pannelli in legno, purché senza cordolo in cls.



ART. 3 PROVVEDIMENTI

1. Ai sensi del presente Regolamento i provvedimenti di polizia idraulica si suddividono nelle seguenti tipologie:

- **autorizzazione idraulica**: per gli interventi, di cui ai successivi artt. 8-9, che non comportano occupazione di area demaniale;
- **concessione demaniale**: nel caso di interventi, di cui ai successivi artt. 8-9, soggetti ad autorizzazione idraulica, che generano occupazione di area demaniale.
Alla concessione è allegato il **Disciplinare** quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; è sottoscritto dalle parti e registrato e contiene gli obblighi ed i diritti delle parti nell'ambito della realizzazione delle opere/degli interventi previsti, nonché eventuali particolari condizioni a cui è vincolato il rilascio del provvedimento stesso;
- **nulla osta idraulico**: per gli interventi che ricadono (anche soltanto parzialmente) all'interno delle fasce di rispetto.

2. I suddetti provvedimenti di Polizia Idraulica non sostituiscono in alcun modo autorizzazioni di altra natura riguardanti l'intervento oggetto della richiesta.

3. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere temporaneo e sono assentite dall'A.C. per un periodo massimo di **19(diciannove) anni**, con possibilità di proroga.
Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata a **30 (trenta) anni**.

4. Le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta idraulici:

- sono rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- sono soggetti al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di Polizia Idraulica.

5. Le autorizzazioni e le concessioni idrauliche, inoltre:

- sono soggette al pagamento di un canone;
- sono rilasciate dopo la determinazione ed il pagamento anticipato del canone salvo rateizzazione; in tal caso sono rilasciate dopo il pagamento della prima rata.

6. Nel caso di **occupazione** del demanio idrico **a titolo temporaneo** per l'esecuzione di interventi, sono previste "concessioni temporanee" della durata massima di 1 (uno) anno.

7. Per gli Enti che devono realizzare opere pubbliche e per i privati che hanno necessità di agire in regime di urgenza, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere, sono previste "**autorizzazioni provvisorie**" ai soli fini idraulici. In ogni caso la verifica di compatibilità idraulica deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di interventi non previsti dall'allegato F della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., la durata dell'autorizzazione è legata ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori di cui ai relativi provvedimenti edilizi.

8. L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui sopra rende applicabili le sanzioni di cui all'art. 12.

9. L'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, la sua quantificazione e l'indicazione dell'eventuale valore commerciale rimangono di



competenza dell'autorità idraulica regionale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.



CAPO II. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 4 CANONI

I provvedimenti di cui al precedente art. 3, con la sola eccezione del nulla osta idraulico, sono soggetti al pagamento di un canone annuo secondo quanto stabilito dall'allegato F della D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015 e s.m.i.

In assenza di aggiornamenti dei canoni pubblicati dalla Regione Lombardia, gli stessi sono incrementati annualmente in relazione all'indice di inflazione programmato (ISTAT).

Gli introiti derivanti dalla riscossione dei canoni e delle sanzioni di cui al successivo art. 12 vengono di norma destinati ad interventi di manutenzione e di riqualificazione dei corsi d'acqua e delle reti di scolo delle acque meteoriche.

Per le opere relative alle "concessioni temporanee", i canoni vengono quantificati in proporzione al periodo effettivo di occupazione dell'area dichiarato nelle comunicazioni di inizio e di fine lavori.

ART. 4.1 OPERE ESENTI DAL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE

1. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici.

Qualora un'opera di altra natura sia realizzata da parte dell'A.C., la stessa è esentata dall'assoggettamento al canone previsto dalla normativa regionale vigente, esclusivamente per la quota parte di competenza comunale.

2. Non sono altresì soggette al pagamento di canone le opere eseguite all'interno delle fasce di rispetto e autorizzate con provvedimento di Nulla Osta idraulico.



ART. 5 ATTI CONNESSI AL PROVVEDIMENTO

ART. 5.1 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA

1. Nel caso in cui il richiedente non intenda realizzare o mantenere in essere le opere autorizzate con i provvedimenti di cui all'art. 3, deve presentare all'A.C. una formale istanza di rinuncia, entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la cessazione, pena il pagamento dell'annualità completa del canone (che dovrà essere effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente).

2. Qualora non venga presentata richiesta di rinnovo il provvedimento decade allo scadere del termine indicato nello stesso, fermo restando quanto previsto dal disciplinare. Ove sono presenti opere, l'A.C. ne richiederà la rimozione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi originario a cura e spese del soggetto intestatario del provvedimento. A rimessa in pristino avvenuta, la relativa pratica verrà archiviata.

3. L'A.C. può per motivi di pubblica utilità e/o incolumità revocare, modificare o imporre altre condizioni alle opere/interventi autorizzati/concessi con i provvedimenti di cui all'art. 3, a suo insindacabile giudizio, qualora lo ritenga necessario e senza che il soggetto intestatario del provvedimento possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta. Nei casi suddetti, a seconda della tipologia delle opere, l'A.C. può richiedere la rimozione delle stesse ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'area oggetto del provvedimento a cura e spese del soggetto intestatario del provvedimento.

ART. 5.2 RINNOVO, SUBENTRO E VARIANTE

1. Il richiedente, qualora intenda rinnovare la propria autorizzazione/concessione/nulla osta, deve presentare formale istanza all'A.C. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del provvedimento in atto, dichiarando, sotto la propria responsabilità:

- di aver eseguito tutti i necessari accertamenti, riscontrando la conformità dello stato dei luoghi rispetto al provvedimento autorizzativo/concessorio precedentemente rilasciato;
- di non aver apportato variazioni alle opere precedentemente autorizzate/concesse né alla loro destinazione d'uso.

E' facoltà dell'A.C. effettuare accertamenti in loco e/o richiedere una relazione firmata da un tecnico abilitato attestante quanto dichiarato.

2. Il provvedimento di autorizzazione/concessione è nominale.

In caso di trasferimento a soggetti diversi dal titolare dell'atto (anche in caso di eredi per successione a causa di morte) questi devono presentare formale istanza di subentro all'A.C., ferme restando condizioni e durata previste dal disciplinare originario.

3. Nel caso di richiesta di varianti ad autorizzazioni/concessioni in essere, rilasciate anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'A.C. valuterà l'entità delle modifiche presentate rispetto alle condizioni idrogeologiche e idrauliche del corso d'acqua.



ART. 6 CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 3 corredata dalla ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, deve essere presentata all'A.C. presso il competente Ufficio; in caso l'intervento ricada in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico (ex L.R. 27/04 e s.m.i.) e/o vincolo paesaggistico (ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e/o altri vincoli, alla documentazione tecnica presentata per l'istanza di autorizzazione/concessione idraulica devono essere allegati i relativi pareri.
2. L' esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione;
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda (fa fede il protocollo di entrata dell'A.C.), il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, valuta la conformità del progetto al presente Regolamento, nonché alle normative vigenti in materia e formula una proposta di provvedimento;
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del provvedimento sia necessario richiedere integrazioni alla documentazione presentata o apportare modifiche rispetto al progetto originario, può richiederle entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda stessa illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. La documentazione integrativa deve pervenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della pratica. Il termine di cui al comma 3 decorre nuovamente dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste;
5. Al termine dell'istruttoria il richiedente è tenuto al pagamento delle spese che gli saranno preventivamente dettagliate;
6. In caso di provvedimento corredato da disciplinare il richiedente, dopo aver pagato le spese dovute, sarà convocato dal Responsabile del Procedimento per la sottoscrizione del disciplinare e la registrazione dello stesso a sue spese;
7. Il provvedimento finale è rilasciato dall'A.C. ad avvenuto pagamento delle spese dovute,
Ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla firma del disciplinare (qualora sia stato predisposto),
Ovvero l'A.C. provvede ad emettere l'atto motivato di diniego del provvedimento stesso.



CAPO III. GESTIONE DEL TERRITORIO NEGLI ALVEI ED ENTRO LE FASCE DI RISPETTO

Il presente Capo disciplina le attività vietate e quelle consentite previa verifica di compatibilità idraulica o procedura semplificata, nell'alveo dei corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto come definite al precedente art. 2.

ART. 7 OPERE E ATTIVITÀ VIETATE

Nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto è vietata qualsiasi opera ed attività non elencata ai successivi artt. 8-9 ed in particolare:

- a. nuove costruzioni e opere pertinenziali anche interrato o seminterrato fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. e;
- b. ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. b-1), c-2) e art. 9.1lett. a;
- c. cambio di destinazione d'uso fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. a-3), b-2), c-3);
- d. nuove strade, marciapiedi longitudinali al corso d'acqua fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. g. e art. 9 lett. f.;
- e. nuove reti tecnologiche longitudinali al corso d'acqua, ad esclusione dei casi previsti all'art. 8 lett. d;
- f. esecuzione di scavi e riporti ad esclusione dei casi previsti per la realizzazione di opere di cui ai successivi artt. 8-9;
- g. piantagione di alberi e siepi, ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 lett. p. e art. 9 lett. e;
- h. sradicamento di ceppi degli alberi che sostengono le sponde ad una distanza inferiore a 4 m dal piede esterno delle stesse ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 lett. p;
- i. formazione di pescaie chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque, ad esclusione dell'esercizio delle legittime concessioni di pesca;
- j. stazionamento di animali;
- k. scarico e/o deposito di rifiuti o di qualsiasi genere di materiale;
- l. nuove coperture dei corsi d'acqua ad esclusione dei casi previsti dal D.lgs. 152/2006 art. 115 e s.m.i.;
- m. qualsiasi nuova opera di regimazione idraulica longitudinale e/o trasversale ai corsi d'acqua, sua modifica od alterazione che ne riduca la sezione;
- n. realizzazione di muri spondali verticali;
- o. modifica del tracciato dei corsi d'acqua ad esclusione di quanto previsto all'art. 8 lettera o.;
- p. pavimentazione impermeabile, anche parziale, dell'alveo e delle sponde;
- q. [recinzioni in muratura costruite su fondazione.](#)



ART. 8 OPERE O ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVIA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Sono soggetti ad autorizzazione, previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dal richiedente secondo le modalità di cui agli artt. 8.1– 8.2, gli interventi di seguito elencati:

a. su edifici esistenti (come definiti al precedente art. 2, lett. l.):

1. manutenzione straordinaria senza incremento delle unità abitative, restauro e risanamento conservativo, ferma restando l'impossibilità di demolire e ricostruire;
2. interventi di demolizione integrale o parziale e contestuale riqualificazione della fascia di rispetto del corso d'acqua;
3. cambio di destinazione d'uso con gli interventi di cui al precedente punto a-2.

b. su edifici esistenti assoggettati a particolari forme di tutela (come definiti al precedente art. 2, lett. m.):

- 1) interventi previsti dalle NTA del PGT vigente; resta inteso che la demolizione totale o parziale dei volumi implica un arretramento funzionale alla riqualificazione fluviale;
- 2) cambio di destinazione d'uso;

c. su edifici esistenti ubicati in corrispondenza di tratti tombinati ove tecnicamente dimostrata l'impossibilità di riportare il corso d'acqua a cielo aperto³:

- 1) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- 2) ristrutturazione edilizia;
- 3) cambio di destinazione d'uso.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti a., b., c., per gli interventi assoggettati a Piano Attuativo, dovrà essere garantita la riqualificazione della fascia di rispetto del corso d'acqua, mediante interventi di demolizione degli edifici, con eventuale redistribuzione dei volumi anche all'interno della fascia.

Altri interventi ed attività:

d. nuove reti tecnologiche (acquedotti, fognature, rete di distribuzione del gas metano, telefonica, elettrica e di illuminazione) o tratti di esse, pubbliche o di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, e relative opere accessorie (solo se riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili) longitudinali al corso d'acqua di norma oltre i 4 m dal piede esterno dell'argine⁴;

e. nuove opere per adeguamenti normativi in materia di sicurezza se non diversamente localizzabili (antincendio, abbattimento barriere architettoniche, adeguamenti a disposizioni e norme igienico-sanitarie, ecc.);

f. attraversamenti in superficie con strade, marciapiedi e reti tecnologiche;

g. strade, pubbliche o private per collegamento con viabilità esistente, qualora sia dimostrata l'impossibilità/fattibilità di un tracciato alternativo;

³ Si precisa che le valutazioni tecniche presentate dovranno essere condivise dal Servizio tecnico preposto al rilascio delle autorizzazioni idrauliche

⁴ Precisazione contenuta anche nel Regolamento del PUGSS



- h.** nuove aree di sosta o parcheggi pubblici, di norma oltre i 4 m dal piede esterno dell'argine;
- i.** attraversamenti in subalveo;
- j.** manutenzione straordinaria di attraversamenti (strade e reti tecnologiche) in superficie e subalveo;
- k.** manutenzione straordinaria di strade e reti tecnologiche esistenti poste in fascia di rispetto longitudinalmente all'alveo;
- l.** realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di difesa spondale ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 lett. n;
- m.** scarichi di sole acque meteoriche in corso d'acqua;
- n.** realizzazione di nuove opere di derivazione e di opere per la captazione idrica;
- o.** modifica del tracciato dei corsi d'acqua finalizzato al ripristino a cielo aperto dei tratti coperti e/o del dimostrato miglioramento delle condizioni idrauliche;
- p.** interventi di bioingegneria, riqualificazione fluviale, rinaturazione dell'alveo e messa a dimora della vegetazione riparia;
- q.** manutenzione delle opere di copertura dei corsi d'acqua esistenti, riportandoli ove possibile, a cielo aperto;
- r.** interventi di consolidamento statico.

ART. 8.1 – VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

La verifica di compatibilità idraulica di qualsiasi opera deve essere predisposta secondo i contenuti di cui all'allegato E – “Linee Guida di polizia idraulica” della D.G.R. X/4229 del 23/10/2015.

In relazione ai risultati della verifica menzionata, i proprietari dovranno individuare e progettare i necessari interventi strutturali correttivi e di adeguamento ai sensi della normativa vigente e/o di mitigazione, così come definita al precedente art. 2 lett. k.

Nel caso di nuove opere dovrà essere dimostrato che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica a cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

ART. 8.2 – VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ PER OPERE DI SCARICO

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.



La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con D.G.R. del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Fino ad allora la verifica di compatibilità idraulica per gli scarichi in corso d'acqua deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, con accorgimenti tecnici atti a sfavorire processi erosivi;
- deve essere verificata, da parte del richiedente, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate;
- i limiti delle portate meteoriche recapitate nei ricettori, fatte salve nuove disposizioni normative, sono quelli indicati al punto 2.3 dell'Allegato G del PTUA:
 - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
 - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Nel caso di quantitativi superiori è obbligatorio prevedere la realizzazione di pozzi perdenti, vasche volano o di riserva idrica.

In ogni caso, ove possibile, deve essere prioritariamente favorita la dispersione nel suolo delle acque meteoriche.



ART. 9 OPERE O ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per le tipologie di opere di seguito elencate è ritenuta applicabile una procedura semplificata nella quale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente all'istanza, una relazione tecnica il cui livello di approfondimento è commisurato alla tipologia e complessità dell'intervento ed all' impatto sul sistema corso d'acqua-fasce di rispetto:

- a. impianti tecnologici (installazione di condizionatori, caldaie, pannelli solari, parabole, ecc.), anche aggettanti rispetto al profilo dell'edificio, da posizionarsi ad un'altezza rispetto al ciglio superiore esterno dell'argine tale da non ridurre l'accessibilità al corso d'acqua e da non essere interessati da fenomeni di piena;
- b. recinzioni, come definite al successivo articolo 9.1;
- c. pavimentazioni filtranti;
- d. parchi, giardini e verde attrezzato;
- e. percorsi pedonali e ciclabili ma privi di attrezzature fisse;
- f. allacciamenti alle reti tecnologiche posti trasversalmente al corso d'acqua se non altrimenti localizzabili;
- g. manutenzione straordinaria di opere di derivazione e/o per la captazione idrica;
- h. progetti di recupero o di bonifica ambientale.

ART. 9.1 RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

In fascia di rispetto possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni di distanze minime:

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 1 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolano l'accesso all'alveo e che siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);
- entro la fascia di rispetto di 1 m dal ciglio dell'argine non sono ammesse recinzioni di qualunque formato.

Le distanze sopra indicate devono essere misurate anche in caso di corso d'acqua intubato.

In tal caso la distanza deve essere misurata dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, come illustrato nei grafici n. 6 e n. 7 riportati in calce al presente documento.

Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, tale distanza va misurata dal confine catastale indicato in mappa in caso lo stesso risulti più sfavorevole.



ART. 10 OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

A far data dall'approvazione del presente Regolamento:

- 1) nessuna nuova opera/intervento di cui al precedente art. 7 può essere regolarizzata; nell'eventualità in cui si verificano tali illeciti, l'A.C. ingiunge la riduzione in pristino dei luoghi mediante ordinanza con oneri a carico del responsabile dell'abuso e con l'applicazione delle relative sanzioni di legge (ex art. 11-bis della L.R. 22/1998 e s.m.i.)⁵; trascorso infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza per l'esecuzione dei lavori, l'A.C. provvede d'ufficio all'effettuazione degli stessi, salvo recupero delle relative spese a carico del trasgressore e applicazione della suddetta sanzione;
- 2) le opere/interventi di cui al precedente art. 8 realizzate in assenza di autorizzazione/concessione idraulica possono essere regolarizzate previa valutazione di compatibilità idraulica a seguito di presentazione della documentazione prevista dal presente Regolamento; le stesse opere/interventi saranno soggette al pagamento di una sanzione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente in materia (ex art. 11-bis della L.R. 22/1998 e s.m.i.)⁵;
 - 2.1. In mancanza di valutazione di compatibilità idraulica l'opera non potrà essere regolarizzata. In tal caso il proprietario è tenuto al pagamento di un "indennizzo per l'occupazione di area demaniale" calcolato secondo i criteri esposti per il calcolo del canone di occupazione dalla D.G.R. n. X/4229 del 23/10/2015 e s.m.i.
- 3) le opere/interventi di cui al precedente art. 9, realizzate in assenza di autorizzazione/concessione idraulica, possono essere regolarizzate previa presentazione della documentazione prevista dal presente Regolamento e al pagamento di una sanzione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente in materia (ex art. 11-bis della L.R. 22/1998 e s.m.i.)⁵.

Le sanzioni di cui sopra sono dovute indipendentemente dall'esito dell'istruttoria.

Qualora sia accertata la presenza di rischio per la pubblica incolumità, l'A.C. procede direttamente (senza che sia anticipata una diffida) all'emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori.

⁵Art. 11-bis

(Occupazioni demaniali abusive)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento del canone evaso, gli interessi legali e una penale pari al 100% del canone dovuto.
2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 di febbraio comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza suddetta.

Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.
3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è considerata decaduta.
4. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 2.000.000, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.



ART. 11 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI ALVEI, SPONDE E OPERE DI DIFESA SPONDALE

1. Gli interventi di manutenzione idraulica ed idrogeologica del territorio e delle opere di difesa, essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica, devono mantenere:

- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo;
- in buone condizioni idrogeologiche ed ambientali gli argini e le sponde nonché le fasce di asservimento idraulico;
- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica;

ed inoltre garantire:

- la funzionalità degli ecosistemi;
- la continuità ecologica;
- la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.

2. Tali attività di manutenzione consistono principalmente in:

- sfalcio e decespugliamento della vegetazione e pulizia da rifiuti in alveo, sulle sponde/argini e nelle fasce di asservimento idraulico dei corsi d'acqua;
- sgombero delle luci dei ponti ed attraversamenti in genere;
- pulizia degli sbocchi di scolo dei collettori (di acque meteoriche, fognari, troppo pieni, provenienti da depuratori, ecc.);
- conservazione delle opere di difesa idraulica;
- pulizia periodica delle vasche di sedimentazione e trattenuta lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore.

3. Gli oneri manutentivi **degli alvei, nonché degli argini e delle sponde demaniali** dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico minore, come definite al precedente articolo 2, sono a carico dell'A.C.

4. Secondo il presente Regolamento, i soggetti a cui sono in carico le attività di manutenzione (eccezion fatta per le manutenzioni di cui al punto precedente) sono:

- i proprietari ed i possessori dei terreni in fascia di rispetto confinanti con gli argini dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore per la superficie della loro proprietà ricadente in tale fascia;
- i concessionari di aree demaniali per la superficie concessa;
- i titolari di autorizzazioni per l'area interessata dall'intervento;
- i proprietari ed i possessori frontisti che abbiano realizzato opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua.

5. Le attività di manutenzione dovranno essere effettuate previa comunicazione all'A.C. da parte dei soggetti di cui sopra, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, secondo il presente Regolamento, i soggetti sopra menzionati devono:

- evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua, nonché pericolo per la pubblica incolumità;



- informare l'A.C. di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe generare le problematiche di cui sopra;
- rispondere dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

In caso di inadempienza, da parte dei privati interessati, alla esecuzione delle opere di qualsiasi natura che rientrino nelle di loro competenze, l'A.C. diffida i proprietari stessi, fissando i termini entro i quali i lavori debbano essere eseguiti.

In caso di inottemperanza entro i termini fissati nella diffida, l'A.C. provvede con ordinanza a tutti i proprietari interessati.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza per l'esecuzione dei lavori, l'A.C. provvede d'ufficio all'effettuazione degli stessi, salvo recupero delle relative spese a carico del trasgressore.

Qualora sia accertata la presenza di rischio per la pubblica incolumità, l'A.C. procede direttamente (senza che sia anticipata una diffida) all'emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori.

ART. 12 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale, il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.






ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è allegato al Piano di Governo del Territorio comunale ed entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) dell'avviso di approvazione della Variante n. 1 al P.G.T.




ALLEGATO: SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Alle pagine successive sono riportati gli schemi grafici per permettere la definizione in sito delle fasce di rispetto come indicato al precedente articolo 2 lettera i.



SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	
	
	<p>1) CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI</p> <p>Sommità spondale</p> <p>L = ampiezza della fascia di rispetto</p>
	<p>2) CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI CON SEZIONE BAGNATA MOLTO PICCOLA RISPETTO ALLA SEZIONE DEL VALLETTO</p> <p>Limite di massima piena ordinaria - di erosione</p> <p>L = ampiezza della fascia di rispetto</p>
	<p>3) CORSO D'ACQUA ARGINATO (argini emergenti dal piano di campagna)</p> <p>Piede esterno dell'argine</p> <p>L = ampiezza della fascia di rispetto</p>
	<p>4) CORSO D'ACQUA ARGINATO (argini semintegrati nel piano di campagna)</p> <p>Piede esterno dell'argine</p> <p>L = ampiezza della fascia di rispetto</p>



SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	
	5) CORSO D'ACQUA ARGINATO CON SCOGLIERA O PIETrame L = ampiezza della fascia di rispetto
	6) CORSO D'ACQUA INTUBATO DE = diametro esterno del tubo L = ampiezza della fascia di rispetto
	7) CORSO D'ACQUA TOMBINATO L = ampiezza della fascia di rispetto